

ORDINANZA N. 24 del - 5 APR. 2017

IL SINDACO

- Vista la comunicazione del Responsabile del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale di Messina distretto di Sant'Agata Militello prot. _____ del _____ con la quale viene segnalato che n. 1 bovini allevati dal Sig. ZACCARIA RAETANO nato a NASO il 28-9-72 e residente in NASO via C. ALBERTO n. 47 con azienda in contrada CATANZANO, detentore cod. az. IT 060MB03, sono infetti di Tubercolosi;
- Visto il DPR del 08.02.1954 n. 320/54 concernente il regolamento di polizia Veterinaria;
- Visto il T.U.L.L.SS. approvato con R.D.27.7.1934 n. 1265;
- Viste le Leggi 9.6.1964 n. 615 e 23.01.68 n. 33 e successive modificazioni;
- Visto il D.M. del 01.06.68 e successive modificazioni;
- Vista la legge del 28.05.81 n. 296;
- Visto il D.M. 15.12.95 n. 592;
- Visto il D.A. Reg. Sic. del 17.03.2000 n. 31361;
- Vista la comunicazione apertura focolaio nei macelli, prot. n° 132 del 21-3-17 (ex Mod. 10/33);
- Ritenuto necessario adottare misure idonee ai fini della difesa sanitaria dei bovini sani dello stesso allevamento;
- Sentito il Responsabile del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale di Messina distretto di Sant'Agata Militello

ORDINA

- 1) Il sequestro di tutto l'allevamento, a seguito riscontro capi infetti di Tubercolosi, segnalati con ex mod. 10/33 di lesioni tubercolari al macello, e così identificati 17088440231535 presso l'azienda del Sig. ZACCARIA RAETANO fino a chiusura focolaio;
- 2) I feti, i capi nati morti, i capi morti di tubercolosi dopo la nascita e le placente devono essere immediatamente ed accuratamente distrutti ai sensi DPR 320/54 e successive modifiche, a meno che non siano destinate ad esami di laboratorio;
- 3) Il latte proveniente dalle bovine infette può essere impiegato come alimento per animali dallo stesso allevamento unicamente dopo idoneo trattamento termico;
- 4) Il latte di animali sani deve essere rimosso dall'allevamento in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione;
- 5) Divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di bovini destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi DPR 320/54;
- 6) Il letame deve essere posto in luogo inaccessibile agli animali dello stesso allevamento e cosparso di disinfettante o ricoperto da uno strato di letame o terra non infetta e così conservato per almeno cinque mesi prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le ortocolture. Analoga disinfezione deve essere praticata nei confronti delle urine e dei liquami, nonché ripetutamente nei locali di ricovero;
- 7) Il fieno, lo strame o qualsiasi materia o sostanza venuta a contatto con animali infetti o le placente debbono essere distrutte, bruciati o interrati dopo essere stati aspersi di un prodotto disinfettante ai sensi DPR 320/54 e successive modificazioni;
- 8) Deve essere dato immediato avviso al servizio veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale di Messina distretto di Sant'Agata Militello di ogni nuovo caso di malattia e di mortalità o di macellazione di urgenza;
- 9) Divieto di fare coprire le bovine dell'allevamento da tori di allevamento sani o di pubbliche stazioni di monta, facendo ricorso preferibilmente alla fecondazione artificiale;
- 10) Il detentore è incaricato dell'adempimento delle norme di cui sopra.

Il Responsabile del Servizio Veterinario è delegato alla firma degli atti inerenti l'autorizzazione allo spostamento degli animali, posti sotto sequestro, destinati al macello ed alla transumanza ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 320/54.

Il Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale di Messina distretto di Sant'Agata Militello, VV. UU., VV.SS, e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Dalla residenza municipale 5 APP

IL SINDACO
IL SINDACO

Avv. Daniele Letizia

